

L'Assessore alle Attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Fabrizio Roscio, richiama:

- la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 recante "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 669 in data 29 maggio 2017 recante Approvazione del documento recante "Disciplina in materia di tirocini", in conformità agli Accordi sottoscritti, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in data 13/01/2013, 05/08/2014 e 22/01/2015. Revoca della deliberazione della Giunta regionale del 20 ottobre 2015, n. 1496.

Rammenta che la succitata legge regionale disciplina le politiche attive del lavoro che possono essere promosse da parte dell'amministrazione regionale e che tra le finalità della legge figurano:

- a) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione e l'occupabilità dei giovani e dei disoccupati;
- b) perseguire l'adattabilità delle forze di lavoro, anche mediante incentivi alle imprese, la promozione dell'apprendistato, i tirocini formativi e d'orientamento, le borse di lavoro, i lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
- c) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle categorie degli svantaggiati, al diritto al lavoro dei disabili, ai destinatari della riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), al sostegno e al reimpiego dei lavoratori in mobilità, alla promozione di contratti di solidarietà; (...)
- e) favorire le pari opportunità mediante azioni positive; (...)
- g) dotare la Valle d'Aosta di servizi per l'impiego innovativi, in coerenza con le politiche di sviluppo regionale; (...)
- i) rafforzare e consolidare le iniziative e gli strumenti per l'orientamento;
- j) dotare la Valle d'Aosta di un sistema di formazione professionale innovativo, raccordato alle politiche del lavoro;(...).

Sottolinea che, in un panorama di congiuntura economica negativa e caratterizzata da alti tassi di disoccupazione, è necessario incentivare la partecipazione da parte di persone in cerca di occupazione alle iniziative di politica attiva del lavoro finanziate tramite risorse pubbliche in ambito regionale, al fine di favorire la loro crescita professionale.

Ritiene pertanto opportuno definire apposite disposizioni che permettano di erogare in modo uniforme ai partecipanti disoccupati un'indennità di frequenza per la loro partecipazione alle azioni di politica attiva del lavoro.

Rammenta che, con la succitata deliberazione 669/2017, la Giunta regionale ha già provveduto a normare le indennità di partecipazione spettanti in caso di attivazione di tirocini, per i quali si prevede:

- un'indennità di partecipazione al tirocinio di valore compreso tra 450,00 e 600,00 Euro lordi mensili, ridotti proporzionalmente in caso di partecipazione ad orario ridotto ma in ogni caso di importo non inferiore a 300,00 Euro lordi mensili;

- in caso di soggetti con disabilità e in condizione di svantaggio, un'indennità di partecipazione erogata sulla base delle ore di effettiva presenza, per un importo massimo di 5,00 Euro lordi/ora, con un'indennità minima mensile di norma non inferiore a 300,00 Euro lordi.

Ritiene, pertanto, che questa stessa previsione possa essere estesa alle altre forme di politica attiva del lavoro messe in campo con il sostegno di finanziamenti pubblici e propone pertanto, al fine di armonizzare il trattamento messo a disposizione dall'Amministrazione regionale ed assicurare così parità di trattamento a tutte le persone disoccupate che accedono a strumenti di politica attiva del lavoro promosse dall'Amministrazione stessa, di offrire anche a quanti partecipano ad interventi diversi dal tirocinio un'indennità di frequenza che sia comparabile a quanto previsto come indennità di partecipazione al tirocinio.

Propone che, nel caso in cui la durata dello specifico intervento di politica attiva del lavoro abbia una durata e un'attestazione di presenza espresse in ore, l'indennità venga quantificata secondo quanto previsto nelle disposizioni allegate alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Fabrizio Roscio;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR 534 in data 28/4/2017;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Fabrizio Roscio;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le “Disposizioni in merito all'erogazione di indennità di frequenza a favore di disoccupati e inoccupati per la partecipazione ad azioni di politiche attive del lavoro finanziate tramite risorse pubbliche” allegate alla presente deliberazione, della quale formano parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i successivi atti di approvazione delle iniziative di politica attiva del lavoro che prevederanno l'applicazione delle Disposizioni di cui al punto precedente daranno indicazioni circa la copertura finanziaria relativa agli oneri conseguenti.



DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'EROGAZIONE DI INDENNITÀ DI FREQUENZA A FAVORE DI DISOCCUPATI E INOCCUPATI PER LA PARTECIPAZIONE AD AZIONI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FINANZIATE TRAMITE RISORSE PUBBLICHE.

Le presenti disposizioni, al fine di sostenere e promuovere la frequenza alle azioni di politica attiva del lavoro diverse dalle attività di tirocinio e finanziate tramite risorse pubbliche presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, disciplinano la possibilità per l'ente finanziatore di prevedere l'erogazione a favore dei destinatari disoccupati e inoccupati di indennità di frequenza. Tali disposizioni quindi completano il panorama delle forme di sostegno al reddito offerte a quanti partecipano ad attività di politica attiva del lavoro, ad integrazione di quanto previsto sullo stesso argomento dalla disciplina regionale dei tirocini.

1. SOGGETTI DISOCCUPATI E INOCCUPATI

I soggetti disoccupati che accedono ad azioni di politica attiva del lavoro potranno percepire un'indennità forfettaria di frequenza proporzionata alla durata dell'attività finanziata e pari a 75 € lordi ogni 20 ore previste.

In caso di durate non espresse in multipli di 20 ore, l'indennità dovrà essere rideterminata in misura direttamente proporzionale.

L'erogazione dell'indennità spettante dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- in un'unica tranche in caso di percorsi di durata inferiore alle 200 ore;
- in almeno 2 tranches per percorsi di durata superiore alle 200 ore, prendendo a riferimento la frequenza attestata nel periodo considerato.

L'indennità potrà essere percepita nel caso vengano rispettate le seguenti condizioni:

- attestazione dello stato di disoccupazione dalla data di inizio e per tutta la durata dell'azione stessa;
- assenza (o rinuncia) di altre forme di ammortizzatori sociali per tutta la durata dell'azione;
- partecipazione ad azioni di durata almeno pari a 20 ore;
- attestazione di una frequenza alle azioni pari almeno al 80% delle ore previste per il periodo considerato.

2. SOGGETTI CON DISABILITÀ E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

Nel caso in cui le azioni siano destinate esclusivamente a soggetti con disabilità e/o in

situazione di svantaggio, l'indennità di frequenza prevista sarà erogata nella misura massima di 5,00 euro lordi all'ora in funzione delle ore realmente frequentate e a prescindere dalla durata dell'azione proposta.

La situazione di svantaggio è definita sulla base di quanto previsto dai documenti di programmazione regionale in materia di politiche del lavoro.

La procedura di identificazione delle azioni da finanziare definirà l'importo orario che verrà erogato nel limite massimo di quanto stabilito dalla presenti disposizioni.

L'erogazione dell'indennità spettante dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- in un'unica tranche in caso di percorsi di durata inferiore alle 200 ore;
- mensilmente per percorsi di durata superiore alle 200 ore, prendendo a riferimento la frequenza attestata nel periodo considerato.

L'indennità potrà in ogni caso essere percepita nel caso vengano rispettate le seguenti condizioni:

- attestazione dello stato di disoccupazione dalla data di inizio e per tutta la durata dell'azione stessa;
- assenza (o rinuncia) di altre forme di ammortizzatori sociali per tutta la durata dell'azione;
- partecipazione ad azioni di durata almeno pari a 20 ore.